



CINOFILE PRATENSE CANI DA SOCCORSO ODV

Via Roma, 47
33080 Prata di Pordenone
Cod. fiscale 01402910937



VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAODINARIA PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

31 MAGGIO 2022

Sono presenti:

Celotto Carla, Piccinin Daniela delega Celotto Carla, Pellizzo Andrea, Parrilla Victoria, Casonato Gianluca, Butti Chiara, Zanetti Adriano, Bortolussi Pompeo, Piccoli Genny, Feltrin Chiara, Segatto Yuri, La Rosa Salvatore, Daneluzzo Rachele, Tagliapietra Matteo.

Alle 20,30 il presidente prende la parola e apre l'assemblea, nomina segretario dell'assemblea Piccoli Genny e scrutatori i sig.ri Casonato Gianluca e Tagliapietra Matteo che verificano la regolarità delle deleghe.

Il Presidente constata che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dello statuto vigente essendo presente tutti i soci.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e modifica lo statuto dell'Associazione per le richieste pervenute dalla direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (organo preposto al controllo degli statuti associativi in relazione alle nuove normative del terzo settore), per poter permettere l'inserimento dell'associazione al Registro unico nazionale del Terzo settore. (RUNTS)

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere ai voti il testo del nuovo Statuto e nello specifico la modifica dell'art. 4 comma 2, art. 7 e art. 8, art. 10 comma 2

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 14 (quattordici); contrari 0 (zero); astenuti 0 (zero).

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente, ed eventualmente a persona da questi delegata, di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art. 8 della L. 266/91.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22,00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Associazione censita nell'Elenco Regionale Associazioni di Volontariato di Protezione Civile DRPC 606 del 14 Luglio 2000
Iscritta nel Registro Generale del Volontariato Organizzato art. 5 L.R. 23/2012 con il nr. 358 decreto nr. 0329/SV/VOL

atto registrato a Pordenone il 22 GIU. 2022
al n° 1750 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: 1

IL FUNZIONARIO
Fabio SANTIN



Associazione CINOFILA PRATENSE CANI DA SOCCORSO ODV

STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "**Cinofila Pratense Cani da Soccorso ODV**", quale associazione non riconosciuta, con sede a Prata di Pordenone, in via Roma 47.
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. La "**Cinofila Pratense Cani da Soccorso ODV**" è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Art. 4

Finalità

1. La "**Cinofila Pratense Cani da Soccorso ODV**" è costituita al fine di svolgere le seguenti attività di interesse di cui all'art. 5 co. 1 lettere d), i), m) e y) u) del D. Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ed enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

y) Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni.

2. L'associazione opera al fine di:

- svolgere attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi prevalentemente delle attività di volontariato dei propri associati.

- prestare volontariamente e gratuitamente opera di soccorso alle persone disperse o colpite da calamità naturali con l'impiego di unità cinofile tecnicamente qualificate secondo i regolamenti regionali o nazionali vigenti, nell'intento di salvaguardare e proteggere la vita umana, nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni legali ed amministrative in vigore.

- L'associazione può aderire sia in termini associativi che collaborativi a strutture pubbliche e private che abbiano le stesse affinità statutarie ed è comunque iscritta ai registri regionali delle associazioni di volontariato di Protezione Civile.

- promuovere la tutela e benessere del cane

- L'associazione può promuovere e svolgere anche in collaborazione con altri Enti privati o pubblici operanti per finalità complementari, tutte le attività culturali, didattiche, di ricerca scientifica, sportive, ricreative ed editoriali che possono essere utili alle finalità statutarie e per la diffusione di principi di solidarietà umana, civile e sociale. Alle finalità dell'associazione sono estranei impegni, condizionamenti o discriminazioni di carattere politico o confessionale.

3. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

4. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti.

5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione del documento di bilancio.

TITOLO II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

- (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
- (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
- (e) dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
 3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
 4. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai fini di cui il comma 1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e risorse comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Tutti i soggetti che svolgono attività di volontariato siano esse persone associate o non associate, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'Associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III **Associati**

Art. 9 **Ammissione**

1. All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo (7 soci) stabilito dalla Legge.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale.
3. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato. L'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
4. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10 **Diritti degli associati**

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione non prima dei 2(due) anni dall'Iscrizione in Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 11 **Doveri degli associati**

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

4. A difendere il buon nome dell'Associazione e a non prendere iniziative in concorrenza ed intenzionalmente svolte a danno della stessa.
 5. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
 6. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione.
- Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12 Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'assemblea o dell'organo di amministrazione.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.

Titolo IV Organi dell'Associazione

Art. 13 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'assemblea;
 - l'organo di amministrazione;
 - il Presidente;
 - Collegio arbitrale (o probiviri);
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti

Art. 14 Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica e in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente.

Giovanni Lauer
Adm. Conc.

4. Ciascun associato dell'organo di amministrazione può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato dell'organo di amministrazione mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 15 Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
4. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data fissata della riunione.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16 Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; su richiesta di 5 associati esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto di due terzi aventi diritto al voto.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 18 Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19
Compiti dell'assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- ◆ fissare, su proposta dell'organo di amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ◆ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'organo di amministrazione;

in sede straordinaria:

- ◆ deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'organo di amministrazione.

Art. 20
Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è formato da un numero minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5(cinque) membri nominati dall'Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione degli amministratori mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.

3. L'Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.

4. L'Organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

5. In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed il segretario.

Genny Bani
Roberto Coiro

Art. 21
Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 4 (quattro) amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'organo di amministrazione:
 - ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
 - ◆ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22
Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 23
Il Segretario

1. L'Associazione ha un segretario nominato dall'organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;

Carlo Anco
Carlo Anco

- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
 - d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'organo di amministrazione o dal presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite ad un altro membro dell'organo di amministrazione (Tesoriere).

Titolo V

Il bilancio

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. L'Associazione redige il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 26

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 27

Collegio arbitrale (o Probiviri)

1. Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno all'associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente statuto, le disposizioni dell'assemblea e del organo di amministrazione, il regolamento interno, le regole del buon costume e dell'onore sportivo e a farle rispettare. Il socio che trasgredisce a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga a creare danno morale o materiale all'Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri.

2. Gli arbitri (o Probiviri) sono tre membri effettivi nominati dall'assemblea generale dei soci (collegio dei probiviri) che non ricoprono già cariche di consigliere o revisore dei conti e durano in carica 3 (tre) anni. I membri ordinari designano uno di loro alla carica di Presidente del collegio. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza dei tre membri del collegio dei Probiviri. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate organo di amministrazione che le inoltra al collegio dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta per scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dandogli il termine di almeno 15(quindici) giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il presidente dell'associazione. In caso di mancanze gravi l'organo di amministrazione può, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali, in attesa che i Probiviri, ai quali deve essere subito trasmessa denuncia, si pronuncino definitivamente. L'organo di amministrazione procede all'attuazione del lodo emesso dai Probiviri che è inappellabile. Il provvedimenti disciplinari che il Collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio sono i seguenti:

- diffida e censura, sospensione fino ad un massimo di 3 (tre) anni

In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri deve avanzare la proposta motivata di tale provvedimento all'assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.

Art. 28 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta della Legge, ed altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29 Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Prata di Pordenone, 31.05.2022